

esaminare, se i motivi allegati siano valutabili per la concessione della proroga, la quale non dovrà dipendere da arbitrio, ma dalla sussistenza de' titoli, cui sarà appoggiata.

XXXIII. Quando si vorrà procedere dall' Attore, o dal Reo convenuto col mezzo della prova ordinaria per Testimonj dovranno osservarsi i metodi in quanto all' esame di essi, ch' erano di consuetudine nella ripetuta epoca; e così pure dovrà osservarsi la disposizione Statutaria per decidere se i Testimonj, siano ammissibili, oppure legalmente soggetti ad eccezione.

XXXIV. Si abolisce il metodo di disputare le Cause, o pronunciare la Sentenza in fine della disputa. Ciascuna delle Parti colitiganti potrà in vece produrre una Scrittura ossia allegazione colle deduzioni di fatto, e di ragione che troverà di addurre a sostegno del proprio assunto, la quale non sarà però necessaria per il compimento degli Atti. Gli Avvocati ed i Procuratori dovranno ben essere attenti di non accumulare riflessioni in detta Scrittura estranee alla Lite, e dovranno pure astenersi da qualunque frase meno decente, o capace d'offendere il decoro della Parte avversaria.

XXXV. Se al Giudice, o Giudici del Tribunale occorresse d' avere qualche schiarimento intorno alle cose rispettivamente dedotte, potranno chiamare a se gli Avvocati,